



Cod. H24D/O11  
Cod. CM/Consulenza legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale  
**Prot.: 0000700**  
**Data: 13/07/2020**

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**PERUGIA**

**OGGETTO: Rif. Vs. nota del 10 luglio 2020, prot. n. 734 V/1 –  
assemblea per approvazione di bilancio – rappresentanza  
per delega e votazioni.**

Con riferimento al primo quesito (se sia possibile accettare in sede di assemblea di bilancio deleghe per essere rappresentati in assenza del delegante) si osserva che l'art. 28 comma 3 del RD 2537/1925 prevede, per le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, che *"le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti"*.

Il chiaro tenore letterale del testo, che prevede i voti dei presenti, esclude di fatto la possibilità di prevedere voti per delega.

Con riferimento al secondo quesito (se nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i consiglieri hanno diritto di voto) l'art. 26 comma 1 del RD 2537/1925 prevede che la convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta mediante convocazione di partecipazione inviata *"a ciascun iscritto"*.

Oltre a ciò, sempre il medesimo art. 28 del RD 2537/1925 prevede al comma 1 che *"La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza"*; al comma 2 che *"Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine, o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti"*, ed al comma 3 che *"In caso di parità di voti, prevale quello del presidente"*.





Dal combinato disposto dei due articoli si evince che, dal momento in cui i Consiglieri dell'Ordine rientrano tra gli iscritti all'Albo, e sono anch'essi destinatari della convocazione, hanno diritto di voto; oltre a ciò, il dato oggettivo che l'art. 28 preveda che lo svolgimento delle sedute assembleari è tenuto dagli organi consiliari e che il voto del Presidente valga doppio in caso di parità vale a dire che il Presidente e tutti i Consiglieri dell'Ordine hanno diritto di voto.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento  
Riforme e Politiche per la professione*  
(arch. Massimo Crusi)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

